Repertorio n. ____ del _____

CONVENZIONE PER LA GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI VIA MARCONI

L'anno duemilaventicinque, addì _____ del mese di dicembre:----------

TRA

1) Dott.ssa Leoni Eleonora nata a Bergamo (BG) il 5.11.1970, la quale interviene in qualità di Dirigente Area Servizi alla Persona del Comune di Romano di Lombardia (C.F. 00622580165) giusto decreto sindacale n. 33 del 30 dicembre 2024, di seguito denominato concedente;----------

E

2) Sig. Lazzati Stefano Arturo nato a Romano di Lombardia il 10 luglio 1965 residente in Romano di Lombardia, Via Fosso Bergamasco nr. 16, in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'"Associazione sportiva dilettantistica Tennis Club Romano" con sede a Romano di Lombardia in Via Marconi snc, P. IVA 03061840165 ed iscritta alla Camera di Commercio di Bergamo, al numero REA 486243 di seguito denominato concessionario;-----

Premesso che:----------

- il Comune di Romano di Lombardia, nell'ambito delle attività a carattere sportivo e ricreativo volte a favorire lo sviluppo di tutte le potenzialità di crescita dei giovani del territorio, ha ritenuto necessario dare corso alle iniziative per l'affidamento di una nuova gestione dell'impianto sportivo di Via Marconi, secondo principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità ed economicità, formalizzando le proprie finalità con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 29 aprile 2025;

- a seguito dell'avviso pubblico per manifestazione d'interesse rivolto a potenziali gestori dell'impianto di che trattasi, è risultata idonea, sostenibile,

congrua e rispondente alle esigenze dell'Amministrazione Comunale la proposta dell'Associazione "ASD Tennis Club Romano" di Romano di Lombardia;

- con determinazione dirigenziale n.___ del _____, è stato approvato lo schema della presente convenzione per la gestione e riqualificazione degli impianti sportivi comunali di Via Marconi snc;----------

Tutto ciò premesso;----------

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premesse

Le parti confermano che le premesse sono da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto.----------

Articolo 2 - Oggetto

Il Comune concede la gestione e riqualificazione delle seguenti strutture sportive comunali, site in Via Marconi:

- un campo da gioco coperto con tensostruttura;
- due campi da tennis;
- locali spogliatoi, servizi igienici e magazzino;
- locale bar e ristoro;
- spazi esterni annessi agli impianti

all'ASD Tennis Club Romano di Romano di Lombardia, che accetta, gli impianti sportivi come sopra declinati e individuati nella planimetria allegata al presente atto, siti in Via Marconi snc.----------

Gli impianti sono regolarmente verificati, come si evince dall'attestazione

energetica di conformità, di cui al documento protocollo n.35241 del 2 dicembre 2025.

La validità dell'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande sarà limitata alla durata della concessione per la gestione dei campi da tennis.

Il concessionario dichiara e garantisce che l'impianto sportivo di cui all'oggetto è considerato idoneo all'esercizio delle attività sportive a cui sarà destinato, impegnandosi sin d'ora a non destinarlo a scopi differenti o contrari alla legge.

L'Amministrazione Comunale si riserva la sorveglianza sulla corretta gestione, da esercitarsi a mezzo di propri funzionari e tecnici incaricati, che potranno accedere alla struttura in qualsiasi momento e circostanza.

È vietato al concessionario di trasferire, cedere o subconcedere ad altri, in tutto o in parte, la gestione degli impianti sportivi, ad eccezione di quanto indicato al successivo art.5: la violazione di questo divieto comporta l'automatica risoluzione della presente convenzione e l'obbligo di restituzione immediata degli impianti al Comune.

Ai sensi dell'art.20 lettera i) del Regolamento di istituzione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.11 del 28 aprile 2021 e ss.mm.ii., sono esenti dal pagamento del canone "i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi

utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti".

Articolo 3 - Durata

La durata della concessione prevista per lo svolgimento delle attività sopra richiamate è di anni 12 (dodici) per il periodo a far tempo dal 1 settembre 2025 e così fino al 31 agosto 2037 eventualmente rinnovabile fino ad ulteriori anni 12 (dodici).

La gestione degli impianti dovrà comunque essere attivata il giorno 1 settembre 2025 anche in pendenza di formale stipula del presente contratto.

Il concessionario, ove richiesto dal Comune di Romano di Lombardia nel caso in cui si rendesse necessario, alla scadenza della concessione dovrà garantire la gestione degli impianti sportivi alle medesime condizione contrattuali fino ad un massimo di sei mesi in regime di proroga tecnica..----------

Articolo 4 - Modalità di gestione

Il concessionario dovrà assicurare l'apertura per almeno 11 mesi l'anno dell'impianto e un'apertura giornaliera al pubblico per almeno 8 ore. E' consentita la chiusura settimanale di un giorno non festivo o prefestivo.

Il concessionario si impegna a garantire la continuità del funzionamento de centro sportivo, senza interrompere i servizi offerti ed assicurare la prosecuzione di tutte le attività sportive, ricreative e motorie.

Il concessionario dovrà utilizzare gli impianti sportivi secondo il progetto presentato nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

È diritto del concedente ispezionare o far ispezionare gli impianti affidati, salvo congruo preavviso scritto. Qualora il Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, dovesse riscontrare una cattiva gestione degli impianti affidati, tale da pregiudicare lo stato di conservazione degli impianti e la sua utilizzabilità, sarà possibile risolvere la presente convenzione con il rilascio degli impianti entro il termine stabilito nella comunicazione inviata dal Comune di Romano di Lombardia, comunque non inferiore a 30 (trenta) giorni.----------

Articolo 5 – Impegni a carico del Gestore

Il Gestore dovrà provvedere alla gestione e custodia dell'impianto sportivo complessivamente inteso.

Dovrà inoltre, anche quando non utilizzi esso stesso l'impianto provvedere:

- all'apertura e chiusura dell'impianto sportivo;
- ai servizi di custodia e sorveglianza continui durante gli orari di utilizzo;
- alla pulizia di tutti i locali annessi all'impianto sportivo, compresi i servizi igienici;
- a tutte le opere ed i lavori di manutenzione ordinaria;
- a dotarsi di proprio regolamento interno, affiggendolo all'interno dell'impianto e nelle aree pertinenziali;

- a sostenere i costi relativi alla raccolta dei rifiuti solidi urbani (TARI), nonché delle utenze inerenti la gestione dell'impianto stesso (energia elettrica, gas, acqua);

- a collaborare con altre realtà associative del territorio, al fine di promuovere la realizzazione di particolari iniziative sportive e ricreative;

- a garantire la possibilità di utilizzo delle strutture da parte di:

 - scuole del territorio (previamente convenzionate con il Comune):
 - ✓ dalle 8.00 alle 14.45 da lunedì a venerdì;
 - ✓ un massimo di 15 utilizzi straordinari pomeridiani durante ciascun anno scolastico, concordare tra istituto scolastico e gestore entro il mese precedente a quello richiesto per l'utilizzo;
 - ✓ utilizzo limitato al campo coperto da tensostruttura, ai due spogliatoi di maggior dimensione, nonché ai due spogliatoi minori e al locale magazzino (questi ultimi tre spazi in uso non esclusivo negli orari considerati);
 - ✓ il servizio pulizie al termine di ciascuna giornata di utilizzo, sarà sostenuto dal personale scolastico;
 - altre associazioni e/o privati che ne facciano richiesta, per almeno quattro ore al giorno, per un minimo di tre giorni la settimana;
 - il Comune (gratuitamente e previo accordo con il gestore) per un massimo di 10 utilizzi durante ciascun anno scolastico.

L'utilizzo da parte degli istituti scolastici sarà rimborsato dal Comune direttamente al gestore al termine dell'anno scolastico, nella misura del 50% degli effettivi utilizzi riscontrati con ciascun istituto, applicando la tariffa deliberata dal Comune ed in vigore al momento degli utilizzi.

L'utilizzo da parte dei privati e/o delle associazioni che ne facciano richiesta, sarà oggetto di rapporto diretto con il gestore, il quale applicherà le tariffe stabilite ed annualmente comunicate al Comune.

Il gestore dovrà corrispondere al Comune, a titolo di canone, la somma annuale di € 1.000,00, entro il 31 marzo di ciascun anno.

L'importo del canone sarà adeguato a scadenza annuale nella misura del tasso programmato di inflazione nella misura del 75% dell'indice generale FOI dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertata dall'ISTAT e verificatasi nell'anno precedente con riferimento al mese precedente a quello di decorrenza del contratto.

Oltre alla manutenzione ordinaria dell'impianto, in considerazione della vetustà delle strutture considerate, il gestore dovrà provvedere alla riqualificazione delle seguenti attrezzature e/o beni strumentali:

- rifacimento completo del fondo dei due campi da tennis e relativi accessori di pertinenza (entro il primo anno di gestione);
- rifacimento canaline di scolo dell'acqua (entro il primo anno di gestione);

- copertura dei due campi da tennis, nel periodo invernale, con palloni pressostatici (entro il primo anno di gestione, in particolare entro l'inizio della stagione invernale al fine di garantire un servizio ottimale);
- tinteggiatura interna ed esterna degli spogliatoi (entro il primo anno di gestione);
- verniciatura di entrambi i cancelli d'ingresso (entro il primo anno di gestione);
- abbattimento parte muraria superiore della recinzione collocata tra il cancello di Via Marconi ed il cancello di Via XXV Aprile (entro il terzo anno di gestione);
- installazione di recinzione tipo "Orso Grill" nel tratto interessato dalla demolizione di cui al punto precedente;
- riqualificazione area posteggio biciclette (entro il primo anno di gestione);
- mascheramento area caldaie (entro il primo anno di gestione);

Inoltre dovrà essere riqualificato anche il locale bar/ristoro, con interventi specifici così dettagliati:

- sistemazione servizi igienici;
- collegamento diretto dello scarico alla rete fognaria;
- revisione completa dell'impianto elettrico, compreso l'impianto di messa a terra;
- sostituzione caldaia;
- ampliamento e copertura con vetrate, del portico esterno previa verifica tecnica e autorizzazione da parte dei competenti uffici comunali;

- sostituzione pavimentazione della sala.

Il Gestore dovrà altresì rispettare e fare rispettare scrupolosamente:

- le norme generali in materia d'utilizzo degli impianti sportivi, nonché il regolamento interno della gestione (previamente concordato con l'Amministrazione Comunale), del quale dovrà essere data evidenza tramite affissione all'interno dell'impianto e nelle aree pertinenziali;

- la prescrizione di non richiedere contributi di alcuna natura agli utenti dell'impianto per il servizio di apertura - chiusura e pulizia, in aggiunta al pagamento delle tariffe orarie prestabilite e rese note tramite affissione alle aree apposite;

- a garantire, a sua cura e spese, la presenza dei servizi e presidi di pronto intervento e di ordine pubblico durante Io svolgimento delle attività sportive, specie quando è prevedibile consistente affluenza di pubblico;

- a garantire, all'interno dell'impianto, un servizio di bar e ristoro, in occasione di particolari manifestazioni e comunque per almeno n.5 giorni alla settimana e per n.5 ore al giorno, in corrispondenza degli orari di maggiore affluenza all'impianto;

- a non sub-concedere ad altro soggetto la gestione dell'impianto stesso, ad esclusione della gestione del bar – ristoro, per la quale il gestore potrà procedere ad incaricare soggetto terzo specializzato.

Al termine di ogni anno sportivo, il gestore dovrà inviare al Comune di Romano di Lombardia una relazione illustrativa delle attività svolte, completa di resoconto contabile che attesti il bilancio dell'Associazione, l'entità di eventuali conferimenti percepiti dagli sponsor e la conformità all'attività svolta, rispetto al programma sportivo presentato in occasione della presente procedura.----------

Articolo 6 – Impegni a carico del Comune

Il Comune di Romano di Lombardia provvederà, per tutta la durata dell'affidamento, agli interventi di manutenzione straordinaria sull'impianto sportivo e sugli accessori ed attrezzature annessi, ad esclusione degli interventi di cui all'art.2 del presente avviso.

Il Comune di Romano di Lombardia corrisponderà al gestore l'utilizzo dell'impianto da parte degli istituti scolastici, nella misura del 50% degli effettivi utilizzi riscontrati con ciascun istituto, applicando la tariffa deliberata dal Comune ed in vigore al momento degli utilizzi.

Tale somma sarà liquidata all'Associazione in un'unica soluzione al termine di ciascun anno scolastico, previa verifica degli effettivi utilizzi riscontrati con gli istituti scolastici fruitori dell'impianto.

Articolo 7 - Responsabilità

Il Concessionario si assume ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia nei confronti di terzi, che del Comune di Romano di Lombardia relativamente allo svolgimento della presente concessione.

Il concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nel corso della concessione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa sul Comune o di compenso da parte dell'Amministrazione Comunale.

Il concessionario sarà inoltre responsabile di ogni danno che l'impianto dovesse subire a causa di sua incuria, negligenza, trascuratezza o comunque colpa e come tale avrà l'obbligo, in base alla decisione insindacabile del Comune ed entro il termine da questo stabilito, di rimborsare il danno oppure, alternativamente, di ripararlo a sua cura e spese.

L'Amministrazione resta estranea a qualunque rapporto fra il concessionario, gli utilizzatori dell'impianto, il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto del contratto.

Il concessionario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, soci o volontari in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il concessionario è tenuto inoltre all'osservanza delle disposizioni dettate dal D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto applicabili, assumendo la qualità di "datore di lavoro".

Repertorio n. ____ del _____

Il concessionario prende atto dei rischi specifici esistenti ed assume a proprio carico l'obbligo di adottare le misure di sicurezza e di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli utenti.

È in capo al Concessionario, anche in relazione alla capienza dell'impianto, alle sue dimensioni e alle tipologie di attività e manifestazioni (se l'impianto è idoneo ad ospitarle), il mantenimento delle condizioni di sicurezza ai sensi del D.M. del 18/03/1996 e successive modificazioni e integrazioni, del d. Lgs. n. 81/2008 e del D.M. del 10/03/1998.

Il responsabile dell'attività, o persona da lui delegata, deve provvedere affinchè nel corso dell'esercizio non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare:

- I sistemi di vie di uscita devono essere tenuti costantemente sgombri da qualsiasi materiale che possa ostacolare l'esodo delle persone e costituire pericolo per la propagazione di un incendio;
- Prima dell'inizio di qualsiasi evento/manifestazione deve essere controllata la funzionalità del sistema di vie di uscita, il corretto funzionamento dei serramenti delle porte, nonché degli impianti e delle attrezzature di sicurezza;
- Devono essere mantenuti efficienti i presidi antincendio, eseguendo prove periodiche con cadenza non superiore a sei mesi (estintori, manichette antincendio, altri dispositivi di protezione);

- Devono mantenersi costantemente in efficienza i dispositivi di sicurezza degli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento;
- Devono essere presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali manutenzioni e risistemazioni;
- Deve essere fatto osservare il divieto di fumare negli ambienti ove tale divieto è previsto per motivi di sicurezza;
- Nei locali di cui al presente atto i materiali presenti devono essere disposti in modo da consentirne un'agevole ispezionabilità.

Tutti gli adempimenti necessari per una corretta gestione della sicurezza antincendio devono essere pianificati in un apposito documento, adeguato alle dimensioni e caratteristiche del locale, che specifichi in particolare:

- I controlli;
- Gli accorgimenti per prevenire gli incendi;
- Gli interventi manutentivi;
- L'informazione e l'addestramento al personale;
- Le istruzioni per il pubblico;
- Le procedure da attuare in caso di incendio.

Il responsabile dell'attività, o personale da lui incaricato, è tenuto a registrare i controlli e gli interventi di manutenzione sui seguenti impianti ed attrezzature, finalizzate alla sicurezza antincendio:

- Sistema di allarme ed impianti di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi;
- Attrezzature ed impianti di spegnimento;
- Sistema di evacuazione fumi e calore;
- Impianti elettrici di sicurezza;
- Porte ed elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco. ----------

Inoltre deve essere oggetto di registrazione l'addestramento antincendio fornito al personale. ----------

Tale registro deve essere tenuto aggiornato e reso disponibile in occasione dei controlli dell'autorità competente.----------

Qualora presso l'impianto, o comunque presso i campi da gioco, siano presenti elementi considerati pericolosi (es. buche, uncini, spuntoni, sporgenze di radici, pali o tralicci non protetti, colonne o spigoli a bordo campo non protetti ecc..) è compito del Concessionario provvedere a proprie spese alla messa in sicurezza (imbottiture, protezioni, transennature, apposite segnalazioni ecc.).

Qualora l'impianto non sia dotato di defibrillatore spetta al gestore provvedere alla sua dotazione con oneri di uso e manutenzione a suo carico.

Sono a carico del gestore tutti gli oneri e spese di installazione e posizionamento della teca compresi gli adempimenti ed oneri necessari per garantire la sicurezza

e la perfetta comunicazione dell'apparecchiatura con le sale operative di soccorso.

È altresì a carico del Concessionario la gestione della strumentazione comprese le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria, la programmata sostituzione dei materiali di consumo e gli adempimenti ed oneri necessari per garantire la sicurezza di legge.

Il Concessionario si obbliga inoltre ad eseguire ogni altro intervento necessario alla conservazione, messa in sicurezza, pulizia e vigilanza del bene impedendo l'accesso alla strumentazione a persone non autorizzate.

Il defibrillatore può essere utilizzato esclusivamente da operatori resi idonei e appositamente formati dagli organi competenti.

L'utilizzo del defibrillatore anche da parte di soggetti terzi assegnatari dell'uso dell'impianto sportivo, puo' essere autorizzato dal Concessionario previa verifica da parte dello stesso dei requisiti di idoneità e formazione rilasciati dagli organi competenti.

Il defibrillatore può essere messo a disposizione del personale di pubblico soccorso sanitario che dovesse intervenire presso l'impianto per assistere una persona colpita da malore.

Tutti gli oneri e le spese relative alla formazione degli operatori sono a carico del Concessionario.

Il Concessionario è tenuto a disporre, per tutta la durata del contratto di gestione, di almeno due persone ritenute idonee e formate dagli organi competenti per l'utilizzo dl defibrillatore.

Salvo diversa disposizione del Comune di Romano di Lombardia, il defibrillatore in oggetto non deve mai abbandonare il complesso sportivo a cui è destinato.

Il Concessionario si assume direttamente ogni rischio legato alla responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare a cose e persone dall'uso del defibrillatore. Il Concessionario è responsabile per i danni causati a terzi o al Comune di Romano di Lombardia per colpa o trascuratezza nell'uso della strumentazione e comunque riconducibili alla cattiva gestione custodia.

Articolo 8 – Polizza assicurativa

Il Concessionario dovrà sottoscrivere polizza assicurativa per danni a terzi e a cose conseguenti alla gestione degli impianti sportivi di ci al presente atto, relativamente alla responsabilità civile per danni a terzi (RCT), comprensiva – ove ricorra il caso – della estensione alla responsabilità civile per danni ai prestatori di lavoro (RCO), per fatti riconducibili alla conduzione e gestione della struttura oggetto della concessione nonché all'esercizio e alla gestione del complesso delle attività svolte nell'ambito della stessa.

Tale assicurazione dovrà recare massimale unico di garanzia non inferiore a €

3.000.000,00 (euro tremilioni/00) che rappresenta il limite di risarcimento per sinistro, indipendentemente dal numero delle persone (terzi o prestatori d'opera) che abbiano subito danni per morte o lesioni e indipendentemente dalle cose danneggiate. La suindicata polizza deve inoltre prevedere, tra le altre condizioni;

- L'estensione all'organizzazione o attuazione di eventuali manifestazioni o altre attività pertinenti con l'attività svolta;
- La copertura della RC derivante da fatto (anche doloso) di persone della cui opera il concessionario si avvalga (dipendenti e non);
- L'estensione alla RC derivante dalla conduzione del locale dai danni alle cose in consegna o custodia, dai danni a cose di terzi, da incendio di beni del concessionario ovvero detenuti dallo stesso o da persone delle quali debba rispondere;
- L'estensione della garanzia RCO ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, così come modificato dal D.Lgs 23/2/2000 n. 38 – ovvero eccedenti le prestazioni degli stessi previste – cagionati, per morte e lesioni, ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati.

Ne suo proprio interesse il concessionario potrà provvedere all'assicurazione per i danni ai beni di sua proprietà o dallo stesso detenuti a qualsiasi titolo, portati nell'ambito della struttura oggetto di concessione, causati da eventi accidentali o derivanti da fatti, anche dolosi, di terzi – compresi furti e atti vandalici, inteso

che l'Amministrazione è mallevata sin d'ora dal rispondere di tali danni.

A tale riguardo il concessionario, in caso di sinistro la cui causa sia riconducibile all'Amministrazione concedente quale proprietaria dell'immobile, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della Amministrazione concedente (e relativi amministratori e dipendenti) eventualmente responsabile del danno, con eccezione del cado di dolo".

Parimenti e fatta eccezione per il caso di dolo, l'Amministrazione concedente e la propria compagnia assicuratrice rinunciano all'analogo diritto di esse spettanti, ai sensi del richiamato art. 1916 del Codice Civile, nei confronti del Concessionario eventualmente responsabile del danno.

Fatta eccezione per i danni riconducibili a responsabilità del Comune nella sua qualità di proprietario della struttura, in alcun caso il Comune stesso risponderà dei danni subiti dai beni del concessionario o portati nell'ambito della struttura oggetto di concessione dal concessionario medesimo o da terzi.

L'esistenza e la validità della copertura assicurativa prescritta dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanza, nei termini richiesti dal Comune e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che l'assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata della concessione.

Al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, il

concessionario si obbliga a produrre, ad ogni scadenza, coia del documento quietanzato attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione.

Costituirà onere a carico del concessionario il risarcimento degli importi dei danni – o di parte di ssi – che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazione insufficiente, la cui stipula non esonera il concessionario stesso dalle responsabilità incombenti a termini di legge su di esso o sulle persone della ci opera si avvalga, né da rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla richiamata assicurazione.

Articolo 8 - Recesso e cause di risoluzione della convenzione

Le parti contraenti potranno recedere dalla presente convenzione anticipatamente nel caso si dovessero verificare cause di forza maggiore o gravi inadempienze rispetto alle obbligazioni previste nella convenzione stessa.

Il concedente si riserva altresì la facoltà di recedere anticipatamente dalla presente convenzione qualora, a suo insindacabile giudizio, insorgessero motivi di pubblico interesse.

L'esercizio di tale facoltà è tuttavia subordinato ad un preavviso di almeno 6 (sei) mesi, da effettuarsi mediante raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata (pec).----------

Repertorio n. ____ del _____

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C. a tutto rischio e danno del gestore se, dopo due diffide scritte, questi persistesse nella violazione delle norme e degli obblighi previsti dalla presente convenzione----------

Articolo 9 - Controversie

Per ogni controversia derivante dall'interpretazione o dall'applicazione della presente convenzione sarà competente il Foro di Bergamo.----------

Per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento le parti fanno riferimento alle disposizioni di legge e/o regolamenti vigenti nel periodo indicato, se ed in quanto applicabili.----------

Letto, confermato e sottoscritto.

Romano di Lombardia, __ dicembre 2025

IL CONCEDENTE Eleonora Leoni

IL CONCESSIONARIO: Stefano Arturo Lazzati